



DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA

Art. 13

Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive

Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 275, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
- b) all'articolo 280 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;
- c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Versione in vigore dal 24 novembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica
Estremi	Legge 24 novembre 2023, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-contrasto-della-violenza-sulle-donne-e-della/art-13-ulteriori-disposizioni-in-materia-di-misure-cautelari-coercitive>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it